

Allegato B – Criteri e modalità per la concessione delle borse di studio

Criteri e modalità per la concessione delle borse di studio, di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 6 del 4 febbraio 2017 a giovani atleti residenti in Emilia Romagna tesserati alla FIDS.

Articolo 1 - Oggetto

1. I presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione di borse di studio a giovani, Under 20 (nati nel 1997 o seguenti), atleti residenti in Emilia Romagna, tesserati alla FIDS per il settore AGONISTICO (cl. A e B) presso un'associazione sportiva dilettantistica iscritta al registro del CONI.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti atleti iscritti e frequentanti il secondo ciclo di istruzione superiore e che possiedono i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito nell'anno di presentazione della domanda l'ammissione alla classe successiva senza carenze formative o aver concluso positivamente il percorso scolastico o formativo nell'anno di presentazione della domanda;
- b) essere tesserato ad una associazione o società sportiva dilettantistica affiliata alla FIDS come socio agonista (cl. **B-A-U**) **nella disciplina in cui si è riportato il miglior risultato**;
- c) non essere un atleta professionista e non appartenere per professione ai gruppi sportivi militari;
- d) per gli studenti che hanno frequentato i primi quattro anni del secondo ciclo di istruzione superiore aver riportato una media aritmetica pari ad almeno 8/10 nell'anno in corso;
- e) per gli studenti che hanno sostenuto l'esame di maturità aver riportato almeno un punteggio pari a 90/100 nell'esame di maturità.

Articolo 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda è presentata da:

- a) uno dei genitori, anche affidatari, o persona che esercita la legale rappresentanza, se lo studente è minorenni;
- b) lo studente stesso, se maggiorenne.

2. La domanda deve essere inoltrata al Comitato Regionale avvalendosi dell'apposito modulo approvato con determinazione del Consiglio Regionale, disponibile sul sito internet istituzionale del Comitato Regionale FIDS Emilia Romagna.

3. La domanda deve essere inviata mediante raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento).

4. La domanda dovrà pervenire alla sede del Comitato Regionale riportata nel modulo dal **1 settembre fino al 30 settembre 2017**. Farà fede la data di ricezione della raccomandata.

5. La domanda pervenuta fuori dal termine previsto è dichiarata irricevibile.

Articolo 4 - Determinazione e concessione della borsa di studio

1. Le borse di studio sono così assegnate:

- due borse di studio per studenti frequentanti il primo anno del secondo ciclo di istruzione superiore;
- due borse di studio per studenti frequentanti il secondo anno del secondo ciclo di istruzione superiore;
- due borse di studio per studenti frequentanti il terzo anno del secondo ciclo di istruzione superiore;
- due borse di studio per studenti frequentanti il quarto anno del secondo ciclo di istruzione superiore;
- due borse di studio per studenti frequentanti il quinto anno del secondo ciclo di istruzione superiore.

Per ogni anno del ciclo di istruzione superiore, le due borse saranno assegnate: una ad un atleta praticante la disciplina del comparto delle Danze di Coppia e una ad un atleta praticante la disciplina del comparto delle Danze Artistiche.

Eventuali borse di studio non assegnate per mancanza dei requisiti, verranno riassegnate dal Comitato Regionale in una eventuale differente categoria.

2. La segreteria regionale verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e predispone la graduatoria degli aventi diritto:

- a) per gli studenti dal primo al quarto anno del secondo ciclo di istruzione sulla base della media dei voti ottenuti nell'anno scolastico di riferimento moltiplicati per 10 a cui va sommato il punteggio ottenuto per meriti sportivi come da tabella sotto riportata (*Esempio: media 8,5 x 10 = 85; atleta vincitore del Campionato Italiano con 30 unità competitive battute: 70 punti – totale 155*);

- b) per gli studenti del quinto anno del secondo ciclo di istruzione superiore sulla base del voto conseguito all'esame di maturità a cui va sommato il punteggio ottenuto per meriti sportivi come da tabella sotto riportata (Esempio: voto 90/100; atleta vincitore del Campionato Italiano con 30 unità competitive battute: 70 punti – totale 160).

Tabella valore di merito	MERITO	VALORE MERITO*
CLASSIFICAZIONE NELLA GRADUATORIA REGIONALE: campionato regionale	qualsiasi posizione	Punteggio bonus di partecipazione: 20 punti
CLASSIFICAZIONE NELLA GRADUATORIA ITALIANA*: campionati italiani assoluti o di categoria	1° POSTO	40*
	2° POSTO	35*
	3° POSTO	30*
	4° POSTO	25*
	5° POSTO	20*
	6° POSTO	15*
	Dal 7° al 12° POSTO	10*
CLASSIFICAZIONE DELLA GRADUATORIA INTERNAZIONALE: campionati europei e del mondo	1° POSTO	50
	2° POSTO	45
	3° POSTO	40
	4° POSTO	35
	5° POSTO	30
	6° POSTO	25

*Al punteggio di merito per la Graduatoria Italiana va sommato 1 punto per ogni unità competitiva battuta.

Nel caso in cui l'unità competitiva competa senza unità avversarie (esibizione) il punteggio previsto dalla Tabella di merito è ridotto del 50%.

Nel caso in cui l'atleta possenga più risultati di merito, ai fini della graduatoria si considera il risultato sportivo che conferisce il valore di merito più alto.

3. Il Consiglio Regionale con unico provvedimento approva la graduatoria, suddivisa in Danze di Coppia e Danze Artistiche, degli aventi diritto e provvede alla concessione delle borse di studio entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. A parità di punteggio totale si terrà conto, in primis, della media scolastica più alta; in caso di ulteriore pari merito, il Consiglio Regionale può valutare di suddividere la borsa di studio tra i due o più assegnatari o prevedere l'aggiunta di ulteriori borse di studio.

Articolo 5 - Erogazione della borsa di studio

1. L'importo della borsa di studio è fissato in euro 250,00 ciascuna.
2. L'erogazione dell'importo stabilito per la borsa di studio avverrà in un'unica soluzione.

Articolo 6 - Controlli

1. Le dichiarazioni rese sono soggette a controllo secondo le disposizioni della normativa di settore.

Articolo 7 – Documenti da allegare alla domanda

1. Pena irricevibilità della domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - copia del diploma di maturità o del certificato sostitutivo del diploma;
 - copia pagella o certificato rilasciato dall'istituto con l'indicazione dei voti conseguiti nell'anno scolastico 2016/2017 e riportante la media scolastica.